



COMUNE DI RESIUTTA

PROVINCIA DI UDINE

Cod. Fisc. 84001530306
P. I.V.A. 01255200303

R E G O L A M E N T O

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E, PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE E PERSONA, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI LE ASSOCIAZIONI.

Adottato con delibera di C.C. n. 13 in data 09.03.1991.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi di qualunque genere.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere, ed eventualmente ottenere, la concessione dei benefici di cui all'art. 1, Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, di norma operanti nel Comune, i quali:

- a) pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private, e/o a soli fini di lucro;
- b) Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, che abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive e ricreative e, non perseguano esclusivi fini di lucro.

ART. 3

TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro;
- b) Sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali é stato chiesto l'intervento del Comune;
- c) Sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali, ecc.), acquistate direttamente dal Comune;
- d) Vantaggi economici, concedendo esoneri e facilitazioni, anche parziali nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborso di spese sostenute;

I benefici verranno concessi "una tantum".

Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

ART. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI

A PERSONE DISAGIATE (ART. 2 LETT. A)

Al fine di garantire una dignitosa qualità di vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3,

si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) Esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
- b) Esame della situazione economico-finanziaria, rapportata al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) Esame della situazione alloggiativa;
- d) Esame della situazione parentale.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE (ART. 2 LETT. A)

Al fine della concessione di contributi a persone che pongano in essere attività o iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- 1) Esame del tipo di iniziativa o attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
- 2) Esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani, ecc.);
- 3) esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
- 4) Esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.

ART. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI LE ASSOCIAZIONI, PER INIZIATIVE O ATTIVITA'

Al fine della concessione di contributi a Enti pubblici e/o privati, comprese le Associazioni, che pongano in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1) 2), 3) e 4) del precedente art. 5, ed inoltre:

- 5) Esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;
- 6) Esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'Ente o l'Associazione;
- 7) Esame dello Statuto dell'Ente o dell'Associazione;

I criteri di cui ai punti 5) e 7) sono discrezionali per contributi sino a £. 1.000.000.= (unmilione).

ART. 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1) potranno essere presentate in carta semplice nel caso riguardino persone in stato di bisogno, in carta legale dagli altri, salvo eccezioni previste dalla legge.

Le domande dovranno contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, nel caso di Enti o Associazioni, i dati dovranno essere riferiti al Legale Rappresentante;
- 2) le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune;
- 3) ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;
- 4) la data e la firma leggibile.

Alla domanda potranno essere allegate relazioni, memorie, certificazioni e quant'altro il richiedente riterrà opportuno.

ART. 8

MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E, PER IL LORO ESAME.

Le domande presentate ai sensi del presente Regolamento, dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno.

Il Funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo di quanto qui disposto, fornendo, inoltre, tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata all'esame della Giunta Municipale.

La Giunta Municipale entro i quindici giorni successivi, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena scaduti i termini di pubblicazione della delibera.

I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda.

La decorrenza dei termini riprenderà dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto.

Le domande non accolte o presentate dopo i termini fissati, potranno essere riformulate l'anno successivo.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Entro dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico mediante apposito avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.